

# Costituzioni dell'ordine Cistercense

Approvate 25.12.1981

Modifiche approvate (Adattate al CIC 16.10.1990) 23.10.2000, 06.09.2005, 23.01.2020, 17.10.2022, 24.01.2023

# Parte prima Natura fine e membra dell'Ordine Cistercense

# Capitolo primo Natura e fine dell'Ordine Cistercense

#### art. 1

L'Ordine Cistercense, che trae la sua origine dall'arcicenobio di Cîteaux, è composto da Congregazioni monastiche e da monasteri non appartenenti alle Congregazioni, che in esso sono uniti.

#### art. 2

Il fine dell'unione delle Congregazioni e dei monasteri è:

- a. lo scambio di suggerimenti e di incoraggiamento e l'aiuto da prestarsi vicendevolmente per condurre la vita monastica secondo la Regola di S. Benedetto e le tradizioni cistercensi e adattarla continuamente alle circostanze della vita;
- b. la rappresentanza comune e maggiormente efficace presso la Santa Sede, le autorità sia ecclesiastiche che civili e gli altri Ordini.

## art. 3

I principi evangelici e teologici della vita cistercense e la sua unione con la Chiesa, come pure i (suoi) valori fondamentali, oltre che nella Regola di S. Benedetto, nella Carta di Carità e nelle Costituzioni delle singole Congregazioni, sono descritti nella Dichiarazione del Capitolo Generale sulla vita cistercense odierna.

#### art. 4

La denominazione del nostro Ordine è: Ordine Cistercense.

#### art. 5

L'Ordine Cistercense riveste la figura di persona giuridica collegiale e pertanto è soggetto di doveri e di diritti e può possedere e rivendicare beni propri.

L'Ordine Cistercense è retto dal Capitolo Generale, dal Sinodo dell'Ordine e dall'Abate Generale con il suo consiglio a norma di queste Costituzioni redatte dal Capitolo Generale dell'Ordine e approvate dalla Santa Sede. Le nuove Costituzioni o cambiamenti alle Costituzioni vigenti delle Congregazioni dell'Ordine e dei monasteri non incorporati a nessuna Congregazione devono essere presentate alla Santa Sede per l'approvazione dal Procuratore Generale, dopo aver chiesto ad un esperto in diritto canonico di giudicare che non contengano norme contrarie a queste Costituzioni dell'Ordine.

### Capitolo secondo Le membra dell'Ordine

#### art. 7

Le Congregazioni monastiche cistercensi sono membra immediate dell'Ordine, non i singoli monasteri, salvo l'art. 8, né i singoli monaci. Pertanto, i singoli monaci mediante il proprio monastero (appartengono) alla propria Congregazione e mediante la propria Congregazione appartengono all'Ordine.

#### art. 8

- §1. Se un monastero dell'Ordine, osservato quanto per il diritto deve essere osservato, si separa dalla propria Congregazione e non viene incorporato ad altra Congregazione dell'Ordine, come pure se un monastero esistente fuori dall'Ordine, pur vivendo secondo le tradizioni cistercensi, con il consenso del Capitolo Generale, è incorporato all'Ordine dalla Santa Sede ma per gravi e speciali motivi non entra in una Congregazione dell'Ordine, sarà membro immediato, posto nel frattempo sotto la tutela dell'Abate Generale.
- §2. In riferimento ai monasteri non incorporati ad una Congregazione, all'Abate Generale competono le facoltà, i diritti e i doveri, che dal diritto universale e da queste Costituzioni sono attribuiti agli Abati Presidenti delle Congregazioni monastiche, oltre speciali diritti contenuti in Statuti particolari che devono essere approvati dal Capitolo Generale o, se questo non è riunito, dal Sinodo dell'Ordine.

#### art. 9

I monasteri di monache incorporati dalla Santa Sede ad una Congregazione o immediatamente all'Ordine (vi) appartengono di diritto e dipendono dalle autorità dell'Ordine a norma di queste Costituzioni.

#### art. 10

I monasteri di monache cistercensi agli effetti di queste Costituzioni possono essere incorporati o aggregati, osservato quanto per il diritto deve essere osservato, alle singole Congregazioni monastiche dell'Ordine oppure immediatamente all'Ordine per motivi che devono essere valutati dal Capitolo Generale o, se questo non è riunito, dal Sinodo dell'Ordine.

#### art. 11

Le Congregazioni di monache che vivono secondo le tradizioni cistercensi possono essere incorporate ad una Congregazione a norma dell'art. 32 lett. k oppure immediatamente all'Ordine a

norma dell'art. 54 lett. n di queste Costituzioni; invece, le Congregazioni di suore o di oblate cistercensi (possono) essere aggregate ad una Congregazione o all'Ordine.

#### art. 12

I singoli monasteri di monache che chiedono l'incorporazione, per quanto è possibile, siano incorporati ad una Congregazione, ma per gravi motivi che devono essere valutati dal Capitolo Generale o, se questo non è riunito, dal Sinodo dell'Ordine, possono essere anche incorporati immediatamente all'Ordine.

#### art. 13

Spetta al Capitolo Generale definire le condizioni in base alle quali Congregazioni o monasteri di monache devono essere incorporati, oppure una Congregazione di suore o di oblate cistercensi deve essere aggregata, ad una Congregazione o immediatamente all'Ordine.

#### art. 14

Ciò che in queste Costituzioni è detto al riguardo dei monasteri di monaci o dei monaci vale anche per i monasteri di monache e per le monache, a meno che non si dica espressamente il contrario o ci<sup>~</sup> risulti chiaro dalla natura delle cose.

# Parte seconda Le Congregazioni cistercensi

# Capitolo primo Natura e fine delle Congregazioni monastiche cistercensi

#### art. 15

Le Congregazioni monastiche cistercensi sono unioni di più monasteri sui juris sottoposte (all'autorità) del Capitolo della Congregazione e di un medesimo superiore, che è chiamato Presidente.

#### art. 16

Le Congregazioni cistercensi sono Congregazioni monastiche a norma del diritto. Ciascuna Congregazione si regge a norma delle Costituzioni redatte dal Capitolo della Congregazione e approvate dalla Santa Sede.

#### art. 17

Spetta unicamente alla Sede Apostolica erigere nuove Congregazioni monastiche cistercensi e sopprimere quelle erette, previo parere esclusivamente riservato al Capitolo Generale. È competenza della stessa Santa Sede separare i monasteri dalla propria Congregazione ed unirli ad un'altra, a norma di queste Costituzioni.

Oltre il fine speciale che le singole Congregazioni dell'Ordine possono avere, da definirsi chiaramente nelle proprie Costituzioni, il fine delle Congregazioni cistercensi è di curare che in esse la vita cistercense fiorisca più rigogliosamente, l'osservanza regolare sia conservata più saldamente, i vicendevoli aiuti di carità siano prestati nelle necessità con più prontezza, ciò che si oppone alla vita della Congregazione e dei monasteri sia contrastato con più efficacia e siano portati a compimento con più tranquillità e facilità i compiti che la Chiesa richiede alla Congregazione.

#### art. 19

Spetta al Capitolo Generale stabilire norme sulle condizioni richieste per erigere una nuova Congregazione dell'Ordine e determinare il modo di procedere in quei casi in cui una Congregazione esistente non corrisponda sostanzialmente alle norme prescritte.

# Capitolo secondo Specie di monasteri e stabilità

#### art. 20

I nostri monasteri sono sui juris, sia abbazie che priorati conventuali, o case dipendenti, sia da un monastero sui juris che da un capitolo di una congregazione.

#### art. 21

- §1. Al superiore del monastero sui juris competono i diritti e gli obblighi di superiore maggiore a norma del diritto universale e delle Costituzioni della propria Congregazione.
- §2. L'abbazia di norma è retta dall'abate, il priorato conventuale dal priore conventuale.
- §3. L'abate o il priore conventuale sono eletti dal capitolo conventuale, a meno che le Costituzioni della Congregazione non attribuiscano al padre immediato il diritto di nominare il primo superiore maggiore.
- §4. L'abate (amministratore) o il priore amministratore, che devono essere costituiti per gravi motivi, sono nominati, sempre dopo aver consultato la comunità, da colui al quale le Costituzioni della Congregazione attribuiscono questo diritto.
- §5. Il priorato semplice è retto secondo le norme delle Costituzioni delle singole Congregazioni.

#### art. 22

Le singole Congregazioni determinino le condizioni per procedere alla fondazione di una casa dipendente, osservato lo *Statuto delle Fondazioni e delle Riduzioni* e quanto per il diritto deve essere osservato.

#### art. 23

§1. Il Capitolo di una Congregazione non può dare il consenso all'erezione canonica di un priorato conventuale, se non ci siano, in aggiunta alle disposizioni dello *Statuto delle Fondazioni e delle Riduzioni*:

- a. una famiglia monastica che comprenda un sufficiente numero di monaci, così che ci siano oltre il priore conventuale almeno otto professi di voti solenni, i quali abbiano dichiarato di avere ferma intenzione di appartenere in modo stabile a questo monastero;
- b. le condizioni, nelle quali la nuova famiglia possa provvedere alle necessità della vita comunitaria;
- c. la fondata speranza che ci siano candidati da accogliere e formare per rafforzare ed aumentare la famiglia o che ci sia sempre un numero congruo di monaci anche se provenienti da altri monasteri;
- d. buona testimonianza di vita fraterna in comune e luoghi adatti per esercitare la vita regolare.
- §2. Da queste condizioni potrà dispensare solo il Capitolo Generale, secondo quanto stabilito nello *Statuto delle Fondazioni e delle Riduzioni*.

Un priorato conventuale non può essere eretto in abbazia dal Capitolo di una Congregazione se, oltre le condizioni prescritte nell'art. 23, non ci siano almeno tredici professi di voti solenni.

#### art. 25

Se poi in un'abbazia o (in) un priorato conventuale venisse a mancare considerevolmente il numero dei monaci prescritto nell'art. 24, rispettivamente nell'art. 23, alcuni diritti e privilegi dell'abbazia o del priorato conventuale possono essere sospesi dal Capitolo della Congregazione, seguendo la procedura stabilita dallo *Statuto delle Fondazioni e delle Riduzioni*.

#### art. 26

Ciò che in queste Costituzioni è detto (a proposito) degli abati vale anche per i priori conventuali e (per i priori) amministratori, a meno che dalla natura delle cose non risulti il contrario o ci<sup>~</sup> sia espressamente detto.

#### art. 27

Un monaco può mutare la stabilità da un monastero sui juris ad un altro con il permesso degli abati dei due monasteri, con il consenso del capitolo del monastero al quale avviene il passaggio, come pure dell'Abate Preside, quando si tratta del passaggio ad un monastero della stessa Congregazione; se si tratta del passaggio ad un monastero di altra Congregazione, si richiede inoltre, avvertiti prima i due rispettivi Abati Presidenti, il consenso dell'Abate Generale.

#### art. 28

- §1. Le Costituzioni delle singole Congregazioni diano disposizioni sulla condizione giuridica di colui che (come) abate o priore conventuale è posto a capo di un monastero non suo.
- §2. Le Costituzioni delle singole Congregazioni determinino i diritti dei monaci che per un (certo) tempo dimorano in un monastero non loro.

#### art. 29

I nostri monasteri siano fondati e dedicati in onore della Vergine Maria, regina del cielo e della terra.

# Capitolo terzo Il Capitolo della Congregazione

art. 30

Il Capitolo della Congregazione è la suprema autorità nella Congregazione. La sua potestà e la (sua) giurisdizione si devono desumere, oltre che dal diritto universale e da queste Costituzioni, dalle Costituzioni proprie delle singole Congregazioni.

art. 31

Al Capitolo delle Congregazioni compete ed è riservato:

- a. redigere, dopo aver sentito almeno il parere di ciascuna comunità della Congregazione, le Costituzioni della propria Congregazione, nelle quali nulla si può stabilire contro le prescrizioni di queste Costituzioni e della Dichiarazione del Capitolo Generale dell'Ordine Cistercense sugli elementi principali della vita cistercense odierna, e sottometterle all'approvazione della Santa Sede;
- b. chiedere mutamenti delle Costituzioni della Congregazione approvate dalla Santa Sede, previo parere delle singole comunità della Congregazione;
- c. approvare le consuetudini della Congregazione come anche redigere dichiarazioni ed altre istruzioni, nelle quali si danno norme o precetti, che applicano i principi delle Costituzioni della Congregazione a particolari circostanze di tempi e di luoghi;
- d. fare leggi e (prendere) decisioni su questioni che toccano l'intera Congregazione.

art. 32

Parimenti ai Capitoli delle Congregazioni è riservato, se le Costituzioni non stabiliscano altro o il Capitolo della Congregazione non disponga altrimenti in singoli casi:

- a. eleggere l'Abate Presidente e il suo consiglio;
- b. controllare e, se è il caso, giudicare l'esercizio dell'ufficio dell'Abate Presidente;
- c. accettare la rinunzia dall'ufficio dell'Abate Presidente;
- d. controllare l'amministrazione economica dei singoli monasteri della Congregazione e giudicarla a norma delle Costituzioni della Congregazione, (restando) salva l'autonomia economica dei monasteri;
- e. prendere decisioni in materia liturgica che toccano l'intera Congregazione, osservato quanto per il diritto deve essere osservato;
- f. giudicare in seconda istanza le cause trattate presso l'abate di un monastero e in prima istanza quelle tra i monasteri della Congregazione o tra i superiori dei monasteri della Congregazione sia per via giudiziaria come per via amministrativa, fatto salvo il diritto di ricorrere al Capitolo Generale dell'Ordine o, se questo non è riunito, all'Abate Generale con il suo consiglio;
- g. dare il permesso all'erezione di un monastero sui juris, se ci sono le condizioni prescritte nell'art. 23;
- h. erigere un'abbazia, se ci sono le condizioni prescritte nell'art. 24 di queste Costituzioni e nelle Costituzioni della Congregazione;

i. redigere uno statuto per un'abbazia o un priorato conventuale, a norma dell'art. 25;

k. dare il consenso per incorporare alla Congregazione un monastero di monaci o di monache come anche le Congregazioni di monache, parimenti per aggregare una Congregazione o Federazione di suore o di oblate cistercensi, prima che venga chiesto il decreto della Sede Apostolica, osservato quanto per il diritto deve essere osservato;

I. dare il consenso affinché una parrocchia sia affidata in perpetuo ad un monastero della Congregazione, a meno che le Costituzioni della propria Congregazione non stabiliscano altro, osservato quanto per il diritto deve essere osservato;

m. costituire e sostituire all'interno della Congregazione il padre immediato di un monastero di monache cistercensi;

n. disporre dei beni del monastero della Congregazione del tutto estinto o soppresso, osservate le leggi di giustizia e la volontà dei fondatori.

art. 33

- §1. Le Costituzioni delle singole Congregazioni stabiliscano la frequenza dei Capitoli ordinari della Congregazione, in modo che almeno ogni tre anni si celebri il Capitolo della Congregazione, ed il modo di procedere se il Capitolo della Congregazione per forza maggiore o per altre gravi cause, a giudizio del Consiglio dell'Abate Presidente, non possa essere celebrato.
- § 2 Per favorire l'unità dell'Ordine e fra le Congregazioni e la mutua conoscenza, le Costituzioni delle Congregazioni stabiliranno il modo per invitare l'Abate Generale a partecipare ai propri Capitoli di Congregazione.

art. 34

Si preveda nelle Costituzioni delle Congregazioni il modo adatto affinché, oltre i superiori maggiori, nel Capitolo della Congregazione siano presenti anche monaci con voto deliberativo, nella elezione dei quali tutti i membri, con l'esclusione tuttavia dei novizi, abbiano una parte realmente efficace.

art. 35

Gli atti dei Capitoli della Congregazione entro tre mesi dalla fine del Capitolo devono essere inviati all'Abate Generale, parimenti i decreti emanati a norma dell'art. 32.

# Capitolo quarto L'Abate Preside e il suo Consiglio

art. 36

L'Abate Presidente ha i diritti e i doveri di supremo moderatore di una Congregazione monastica, salvo quanto prescritto da queste Costituzioni e dalle Costituzioni della propria Congregazione.

art. 37

All'Abate Presidente incombe la sollecitudine perché la vita nei monasteri sia custodita e progredisca a norma delle Costituzioni della propria Congregazione.

Spetta all'Abate Presidente:

- a. convocare e presiedere il Capitolo della Congregazione;
- b. presiedere alle elezioni degli abati e dei priori conventuali della sua Congregazione e confermare i neoeletti, se le Costituzioni della propria Congregazione non stabiliscano altro; le elezioni poi dei superiori maggiori devono essere comunicate quanto prima all'Abate Generale;
- c. fare la visita regolare ordinaria di tutti i monasteri della Congregazione, ad eccezione del proprio, secondo le norme prescritte dalle Costituzioni della propria Congregazione.

art. 39

L'Abate Presidente in casi particolari può dispensare le singole comunità dall'osservanza di un precetto disciplinare della propria Congregazione, salva la potestà del Capitolo della Congregazione di rivedere e di restringere tali dispense.

art. 40

L'Abate Presidente è tenuto a rendere conto dell'esercizio del suo ufficio in ogni Capitolo della Congregazione e a presentare la relazione sullo stato della Congregazione.

art. 41

È compito dell'Abate Presidente redigere per il Capitolo Generale e per il Sinodo dell'Ordine una relazione sullo stato della propria Congregazione.

art. 42

Ciascun membro di una Congregazione ha libero rapporto epistolare con l'Abate Presidente.

art. 43

L'Abate Presidente governa in via ordinaria la Congregazione aiutato dal suo consiglio, costituito a norma delle Costituzioni della rispettiva Congregazione.

art. 44

In caso di grave ed urgente necessità, a meno che le Costituzioni della Congregazione non stabiliscano altro, l'Abate Presidente, con il consenso del suo consiglio, può emanare uno statuto per tutta la Congregazione, il quale ha valore fino al successivo Capitolo della Congregazione, dal quale dovrà essere confermato o revocato.

art. 45

Le Costituzioni delle singole Congregazioni stabiliscano in che modo si provveda al bene della Congregazione, se l'Abate Presidente per qualunque motivo non può svolgere il suo ufficio, e in che modo sia sostituito il consigliere impedito o defunto.

art. 46

Se in qualche Congregazione è in vigore la legge della paternità, i relativi diritti si esercitano secondo le Costituzioni della Congregazione.

# Capitolo quinto La visita regolare nella Congregazione

art. 47

Visitatore ordinario dei monasteri della Congregazione, a meno che le Costituzioni della Congregazione non stabiliscano altro, è l'Abate Presidente, salvo l'art. 84 lett. b-f di queste Costituzioni.

art. 48

Le Costituzioni delle singole Congregazioni possono stabilire che la visita del monastero dell'Abate Preside (sia compiuta) da almeno due visitatori appartenenti alla Congregazione e costituiti dal Capitolo della Congregazione, salvo il diritto dell'Abate Generale a norma dell'art. 84 lett. a di queste Costituzioni.

art. 49

È compito del visitatore o dei visitatori fare un'indagine sullo stato generale del monastero tanto nelle realtà spirituali quanto in quelle materiali secondo le norme del diritto universale e proprio, servendosi, se così piace, di un perito in materia economica. Studi con discrezione di portare a migliore condizione tutto ciò che ritiene si debba correggere, adattare, rinnovare. Perciò la visita deve essere condotta in modo che né la legittima autonomia dei monasteri sancita nelle Costituzioni né l'autorità degli abati siano sminuite ma rafforzate e la visita serva così realmente al progresso dei monasteri.

art. 50

Contro il decreto di visita è ammesso il ricorso al Capitolo della Congregazione, a norma del diritto.

art. 51

Ciascun monastero ogni triennio abbia la visita ordinaria.

# Parte terza Il governo dell'Ordine

Titolo primo Il Capitolo Generale dell'Ordine

# Capitolo primo La potestà del Capitolo Generale

art. 52

Il Capitolo Generale come organo centrale di deliberazione fraterna, legislativo e giudiziario è la suprema autorità nell'Ordine, rimanendo tuttavia salva la legittima autonomia che compete a ciascuna Congregazione e monastero a norma del diritto universale, di queste Costituzioni e delle Costituzioni delle singole Congregazioni approvate dalla Santa Sede.

L'attività del Capitolo Generale si esplica mediante leggi e decreti che obbligano tutto l'Ordine, purché non siano contro il fine speciale o le Costituzioni di qualche Congregazione approvate dalla Santa Sede, come pure con decisioni, dichiarazioni e proposte. In caso poi di dubbio, se qualcosa sia contro il fine speciale o contro le Costituzioni di qualche Congregazione approvate dalla Santa Sede, il Capitolo Generale, udita la relazione della parte (che si ritiene) lesa, decide la questione.

#### art. 54

È riservato al Capitolo Generale dell'Ordine e ad esso spetta in particolare:

- a. fare leggi che obbligano tutto l'Ordine, a norma di queste Costituzioni;
- b. emanare uno statuto che comporta un mutamento delle Costituzioni dell'Ordine, che tuttavia non può entrare in vigore se non dopo aver ottenuto il benestare della Santa Sede, alla quale spetta anche l'interpretazione autentica delle stesse Costituzioni;
- c. eleggere l'Abate Generale dell'Ordine a norma dell'art.65 §1;
- d. eleggere il Procuratore Generale dell'Ordine, che tratta presso la Santa Sede anche le cause delle singole Congregazioni, a norma dell'art. 65 §3;
- e. controllare l'esercizio dell'ufficio dell'Abate Generale a norma dell'art. 81;
- f. accettare la rinunzia dell'ufficio dell'Abate Generale e, se è il caso, rimuoverlo dall'ufficio, osservato quanto per il diritto deve essere osservato;
- g. controllare l'esercizio dell'ufficio del Procuratore Generale dell'Ordine, accettare la sua rinuncia dell'ufficio prima della scadenza del tempo per il quale fu eletto e, se è il caso, rimuoverlo dall'ufficio, osservato quanto per il diritto deve essere osservato;
- h. approvare gli Statuti particolari di singoli monasteri non incorporati a una Congregazione, elaborati dal rispettivo Capitolo;
- i. imporre tributi per le necessità del Capitolo Generale e della Curia Generale a tutte le Congregazioni e a tutti i monasteri non appartenenti ad una Congregazione, secondo la legge di equità e chiedere aiuti caritativi per tutte le altre finalità;
- j. dare il consenso per erigere o aggregare all'Ordine una nuova Congregazione monastica cistercense a norma degli artt. 17 e 19 di queste Costituzioni;
- k. dare il consenso per l'unione o la soppressione delle Congregazioni, prima che venga chiesto il decreto della Santa Sede;
- I. dare il consenso per incorporare all'Ordine monasteri sia maschili come femminili, che non vengono incorporati a qualche Congregazione, a norma degli artt. 8 e 12;
- n. dare il consenso per l'incorporazione o l'aggregazione delle Congregazioni di monache oppure per l'aggregazione di suore o di oblate cistercensi a norma degli artt. 10 e 11;
- o. dare il consenso per istituire una nuova festività di un santo o di un mistero, o per elevare, declassare o sopprimere una festività per tutto l'Ordine, osservato quanto per il diritto deve essere osservato, come anche approvare la struttura dei riti comuni dell'Ordine;

- p. dare il consenso per stipulare contratti, ogni volta che tali contratti obbligano tutto l'Ordine, ed emanare uno statuto sulle formalità richieste per gli stessi contratti, mentre il Capitolo Generale non è riunito;
- q. decidere dei beni della Congregazione del tutto estinta o dei beni di un monastero non incorporato ad una Congregazione in caso di soppressione, osservate le leggi di giustizia e la volontà dei fondatori, salvo l'art. 74 lett. g;
- r. approvare gli Statuti del Collegio Internazionale di San Bernardo in Roma e, per giusto motivo, mutarli;
- s. approvare il Regolamento per la celebrazione del Capitolo Generale e, se è il caso, mutarlo secondo le norme in esso stabilite;
- t. eleggere cinque Padri Sinodali e tre loro sostituti come cinque Madri Sinodali e tre loro sostitute a norma dell'art. 71 §1 come pure tre Superiori maggiori e tre Superiore maggiore quali membri del Consiglio dell'Abate Generale e i loro sostituti a norma dell'art. 96 di queste Costituzioni; i Padri e le Madri Sinodali come anche i Membri del Consiglio dell'Abate Generale siano eletti tra i superiori che hanno sede in Capitolo Generale.
- u. istituire diverse commissioni, secondo la necessità, ed eleggere i loro membri;
- v. concedere a qualcuno il diritto di partecipare con voto deliberativo nei Capitoli Generali per insigni meriti acquisiti verso l'Ordine;
- x. decidere all'interno dell'Ordine le cause in ultima istanza sia per via giudiziale come per via amministrativa, se gli sono state trasmesse; comporre le controversie tra i monasteri o tra i superiori della medesima Congregazione in seconda istanza, le controversie tra le Congregazioni o i loro superiori in prima istanza, salvo sempre il diritto di ricorrere alla Santa Sede. Dal Capitolo di una Congregazione dell'Ordine è ammesso il ricorso al Capitolo Generale dell'Ordine e da quest'ultimo alla Santa Sede.

# Capitolo secondo Coloro che hanno sede e voto nel Capitolo Generale

art. 55

Devono essere convocati al Capitolo Generale dell'Ordine, sia ordinario come straordinario, con voto deliberativo:

- a. l'Abate Generale, l'Abate Generale Emerito, il Procuratore Generale e coloro ai quali, per insigni meriti acquisiti verso l'Ordine, il Capitolo Generale ha concesso il diritto di partecipare con voto deliberativo nei Capitoli Generali;
- b. gli Abati Presidi in carica nelle Congregazioni monastiche dell'Ordine;
- c. I superiori maggiori in carica del governo di un monastero *sui iuris* incorporato all'Ordine che nel giorno della Convocazione al Capitolo Generale hanno tutti i requisiti per essere autonomi come stabilito dagli art. 23 e 24 di queste Costituzioni;

d. se, a norma dell'art. 19, dal Capitolo Generale sono sospesi i diritti di una Congregazione, i suoi monasteri in riferimento a questo articolo sono considerati come monasteri non incorporati ad una Congregazione.

art. 56

Se un capitolare che ha sede e voto deliberativo nel Capitolo Generale non può venire al Capitolo Generale, eccetto l'Abate Generale Emerito e coloro che sono convocati per insigni meriti acquisiti verso l'Ordine e-deve inviare al Capitolo Generale con lettera di delegazione un altro monaco o una monaca di voti solenni da lui stesso delegato. Tale delegato/delegata nel Capitolo Generale gode del diritto di voto deliberativo.

art. 57

Se un capitolare per giusti motivi non può essere presente ad alcune sessioni o deve partire prima della fine del Capitolo Generale, può delegare un altro capitolare, osservato il Regolamento per la celebrazione del Capitolo Generale, in modo per che nessun capitolare possa mai avere più di due voti.

art. 58

È compito del Capitolo Generale emanare uno statuto circa i periti da convocare al Capitolo Generale.

# Capitolo terzo Tempo e forma del Capitolo Generale

art. 59

- §1. Il Capitolo Generale ordinario si celebra ogni cinque anni.
- §2. Oltre il Capitolo Generale ordinario si deve convocare a norma di queste Costituzioni il Capitolo Generale straordinario quando si deve eleggere l'Abate Generale dell'Ordine oppure ogni volta che una grave necessità e l'utilità dell'Ordine lo richiede a giudizio dell'Abate Generale con il consenso della maggior parte dei padri sinodali oppure a giudizio dei due terzi dei padri sinodali.
- §3. Dal Capitolo Generale straordinario ha inizio la nuova serie dei Capitoli Generali, così che il successivo Capitolo Generale ordinario si dovrà celebrare trascorsi cinque anni da calcolarsi dall'ultimo Capitolo Generale straordinario.

- §1. Il Presidente del Capitolo Generale sarà l'Abate Generale oppure, se l'ufficio di Abate Generale è per qualsiasi titolo legittimamente vacante, l'Abate Presidente più anziano nella carica abbaziale, se nello stesso tempo (due o più) sono divenuti abati, il più anziano di professione.
- §2. Se l'Abate Generale o, nel caso la sede sia legittimamente vacante, colui che ne fa le veci nel giorno stabilito non possa essere presente nel Capitolo Generale e presiederlo per un motivo veramente grave, presiede il Capitolo Generale un altro abate da lui delegato o, nel caso non abbia delegato alcuno, il primo abate nell'ordine di precedenza.

- §1. Fatta legittimamente la convocazione, il diritto di eleggere e di votare appartiene a coloro che sono presenti nell'aula del capitolo.
- §2. Nelle elezioni se uno degli elettori è presente nella casa dove è celebrato il Capitolo Generale, ma non può intervenire all'elezione per malattia, il suo voto sia raccolto secondo la norma stabilita nel Regolamento per la celebrazione del Capitolo Generale.

art. 62

Sebbene qualcuno abbia per più titoli il diritto di dare il voto a nome proprio, non può darne che uno solo. In caso di delega nessun padre capitolare può dare più di due voti.

art. 63

- §1. Il voto è nullo, se non sarà stato libero, certo, assoluto e determinato.
- §2. Le condizioni apposte al voto prima dell'elezione si ritengono come non aggiunte.

art. 64

- §1. Affinché una decisione del Capitolo Generale obblighi tutto l'Ordine si richiede che l'argomento, a giudizio del Capitolo Generale, tocchi tutto l'Ordine e che sia dichiarata obbligatoria per tutto l'Ordine dai due terzi dei voti, salvo l'art. 53.
- §2. Per decidere gli altri affari nel Capitolo Generale è sufficiente e si richiede la maggioranza assoluta dei voti di coloro che danno il voto, tolti i voti nulli; se i voti sono pari il presidente dirimi la questione. Le astensioni sono considerate come voti nulli.
- §3. Ciò che poi tocca tutti come singoli, deve essere approvato da tutti.

- §1. All'elezione dell'Abate Generale nei primi tre scrutini sono richiesti i due terzi dei voti. Dopo il terzo scrutinio inefficace si ha il quarto, nel quale hanno voce passiva, ma non attiva, quei due candidati che nel terzo scrutinio hanno riportato relativamente la maggior parte dei voti. In questo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti nel terzo scrutinio, ottiene voce passiva nel quarto scrutinio colui che è più anziano di professione oppure, in caso di parità di professione, (il più anziano) di età; nel quarto scrutinio si ritenga eletto il più anziano di professione, rispettivamente di età.
- §2. Nelle elezioni dei moderatori e degli altri ufficiali del Capitolo Generale come anche dei membri delle commissioni che devono essere eletti dal Capitolo Generale basta la maggioranza relativa dei voti.
- §3. Nelle altre elezioni che si devono fare nel Capitolo Generale si richiede la maggioranza assoluta dei voti, di modo che tuttavia nel terzo scrutinio abbiano voce passiva, ma non attiva, soltanto quei due candidati che nel secondo scrutinio hanno riportato relativamente la maggior parte dei voti.

Tutti gli atti del Capitolo Generale, sia di elezioni che di (altri) affari, devono essere fedelmente redatti in iscritto dai notai e sottoscritti da loro e da tutti i capitolari in calce al protocollo dell'ultima sessione.

#### art. 67

Ciò che nel Capitolo Generale è stato deciso e definito è pubblicato negli *Acta Curiae Generalis* e nei singoli monasteri dell'Ordine venga promulgato nel modo adatto sia in lingua latina che in una traduzione.

#### art. 68

Ciascun monastero o Congregazione, secondo le norme date dalla rispettiva Congregazione, paghi le spese del Capitolo Generale sia per il vitto che per il viaggio, a meno che per qualche Capitolo Generale non si sarà provveduto diversamente.

#### art. 69

Per ciò che riguarda il rito e la forma della celebrazione del Capitolo Generale, si osservano le prescrizioni del Regolamento per la celebrazione del Capitolo Generale, approvato dal Capitolo Generale.

### Titolo secondo Il Sinodo dell'Ordine

#### art. 70

Il Sinodo dell'Ordine è un collegio che è convocato affinché, mediante l'espressione di più pareri, siano esaminati gli affari che riguardano l'intero Ordine e proposti alla decisione del Capitolo Generale o, nel caso di affari urgenti, siano decisi previamente in attesa della decisione del successivo Capitolo Generale, a norma di queste Costituzioni.

Spetta inoltre al Sinodo dell'Ordine sollecitare, quando fosse necessario, l'esecuzione delle prescrizioni della Santa Sede e del Capitolo Generale dell'Ordine; raccogliere informazioni esatte sullo stato dell'Ordine in modo che si possa provvedere al suo maggior bene; infine ricevere le relazioni dell'Abate Generale sullo stato dell'Ordine e degli Abati Presidenti sullo stato delle proprie Congregazioni.

- § 1 Il Sinodo dell'Ordine è composto dall'Abate Generale, che convoca i Padri Sinodali e presiede le sessioni, dagli Abati Presidenti di ciascuna delle Congregazioni dell'Ordine nell'esercizio del loro governo, dal Procuratore Generale dell'Ordine, dai membri del Consiglio dell'Abate Generale e da cinque madri e cinque padri sinodali eletti dal Capitolo Generale a norma dell'art. 54 t, che rimangono in carica fino al successivo Capitolo Generale, salvo quanto detto nel § 5.
- §2. Se un padre sinodale che in forza dell'ufficio è membro del Sinodo dell'Ordine non potesse venire al Sinodo dell'Ordine, invierò un delegato; nello stesso caso il padre sinodale eletto sarò

sostituito dal primo dei sostituti. Nel Sinodo dell'Ordine il delegato e il sostituto godono del diritto di voto deliberativo.

- §3. L'Abate Generale con il parere del suo Consiglio e il Sinodo dell'Ordine a maggioranza assoluta dei voti possono chiamare periti al Sinodo dell'Ordine affinché con la loro scienza contribuiscano a risolvere rettamente e utilmente questioni che devono essere trattate nel Sinodo dell'Ordine.
- §4. Spetta all'Abate Generale, ad eccezione del segretario del Sinodo dell'Ordine costituito a norma dell'art. 74 lett. o, nominare i notai e altri ufficiali, con il parere del suo Consiglio, ricevuto almeno per iscritto.
- § 5 Se tra due Capitoli Generali un sinodale eletto termina il suo mandato come superiore maggiore della sua comunità, decade anche come membro del Sinodo, e viene sostituito dal primo dei sostituti eletti dal Capitolo Generale.

#### art. 72

- §1. Il Sinodo ordinario dell'Ordine si deve celebrare ogni due anni, così che tra due Capitoli Generali ordinari sia celebrato almeno due volte.
- §2. Il Sinodo straordinario dell'Ordine si deve celebrare, ogni volta che l'urgente e grave necessità lo richiede a giudizio dell'Abate Generale con il consenso della maggior parte degli Abati Presidenti oppure a giudizio di due terzi dei padri sinodali.

#### art. 73

Le sessioni del Sinodo dell'Ordine si celebrano secondo il Regolamento per la celebrazione del Sinodo dell'Ordine, approvato dallo stesso Sinodo dell'Ordine.

#### art. 74

Quando il Capitolo Generale non è riunito, spetta in particolare al Sinodo dell'Ordine ed è ad esso riservato:

- a. decidere e definire cause, questioni e casi rimessi dal Capitolo Generale al Sinodo dell'Ordine;
- b. se la cosa è urgente e nel ritardo ci sia pericolo di grave danno, emanare uno statuto che obbliga tutto l'Ordine, purché non sia contro il fine speciale o le Costituzioni di qualche Congregazione, il quale non ha valore se non sino al successivo Capitolo Generale sia ordinario che straordinario, dal quale dovrò essere confermato o revocato. Tuttavia, il Sinodo dell'Ordine non può emanare uno statuto che per sua natura è irriformabile, fatte salve le facoltà espressamente attribuite in questo articolo al Sinodo dell'Ordine;
- c. dare la licenza per l'erezione di una casa religiosa dell'Ordine, all'erezione di un priorato sui juris o alla restaurazione di un'abbazia, quando si tratta di monasteri non incorporati ad una Congregazione, osservato quanto per il diritto deve essere osservato;
- d. dare il consenso al trasferimento, unione, soppressione di un monastero che non appartiene ad una Congregazione, osservato quanto per il diritto deve essere osservato;
- e. incorporare immediatamente all'Ordine singoli monasteri di monache, osservati gli art. 12 e 13, non invece le Federazioni o le Congregazioni;

- f. approvare gli Statuti dei monasteri non incorporati ad una Congregazione, redatti a norma dell'art. 8 §2;
- g. decidere dei beni del monastero soppresso incorporato a nessuna Congregazione e, se dal ritardo si teme grande danno, dei beni di una Congregazione dell'Ordine soppressa, osservate le leggi di giustizia e la volontà dei fondatori;
- h. rimuovere il Procuratore Generale dell'Ordine durante il tempo stabilito per il suo incarico, osservato quanto per il diritto deve essere osservato;
- i. eleggere sino al successivo Capitolo Generale il Procuratore Generale al posto del Procuratore defunto oppure quando si è reso legittimamente vacante il suo ufficio fuori del tempo del Capitolo Generale;
- k. dare il consenso alla convocazione del Capitolo Generale straordinario, salvo l'art. 88 §2 di queste Costituzioni;
- l. costituire la commissione preparatoria del Capitolo Generale, se è il caso e se il Capitolo Generale precedente non ha istituito tale commissione, mentre continuano nella loro piena funzione le commissioni istituite dal Capitolo Generale;
- m. definire le materie da porsi nella indizione del Capitolo Generale, fatto salvo il diritto dei padri capitolari di proporre altre materie nello stesso Capitolo Generale a norma del Regolamento per la celebrazione del Capitolo Generale;
- n. eleggere, se il Capitolo Generale non può essere celebrato, i membri del Consiglio dell'Abate Generale a norma dell'art. 96;
- o. eleggere il segretario del Sinodo dell'Ordine, che non deve essere necessariamente tra i membri del Sinodo dell'Ordine, il quale rimarrò nel suo ufficio sino al successivo Sinodo dell'Ordine, ed il suo sostituto.

Nei casi su indicati i padri sinodali hanno il voto deliberativo da chiedersi e da darsi riuniti, ad eccezione dei casi espressi nell'articolo precedente alle lett. c, k, m nei quali basta il consenso dei padri sinodali dato in iscritto, se la cosa sia urgente e nel ritardo ci sia pericolo di grave danno. In tal caso il Procuratore Generale e il segretario del Sinodo dell'Ordine esercitano la funzione di scrutatori.

Il risultato delle singole votazioni eseguite nel modo prescritto sia annotato esattamente in un registro a ciò espressamente destinato e sia firmato dall'Abate Generale e dal segretario del Sinodo dell'Ordine.

#### art. 76

§1. Ha forza di diritto ciò che, tolti i voti nulli, sarò piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che danno il voto; se i voti saranno uguali, dopo il terzo scrutinio il presidente del collegio con il suo voto può dirimere la parità.

§2. Nelle elezioni da fare secondo l'art. 74 lett. i e n si osservino le prescrizioni dell'art. 65 §3. Nelle altre basta la maggioranza assoluta dei voti gi

dall'inizio e, dopo due scrutini inefficaci, anche la maggioranza relativa.

art. 77

Quando è legittimamente vacante l'ufficio di Abate Generale, non si celebri il Sinodo dell'Ordine, ma quanto prima si deve celebrare il Capitolo Generale per l'elezione del nuovo Abate Generale. Colui che fa le veci dell'Abate Generale, ottenuto il consenso dei padri sinodali richiesto in iscritto, può tuttavia convocare il Sinodo dell'Ordine, se la celebrazione del Sinodo dell'Ordine appare necessaria per preparare convenientemente il Capitolo Generale.

art. 78

Le spese del Sinodo dell'Ordine sia per il vitto che per il viaggio sono pagate secondo la decisione del Sinodo dell'Ordine.

# Titolo terzo L'Abate Generale dell'Ordine e il suo Consiglio

# Capitolo primo L'ufficio dell'Abate Generale

art. 79

Quando il Capitolo Generale dell'Ordine non è riunito, l'Ordine Cistercense è retto dall'Abate Generale, che ne è il moderatore supremo a norma di queste costituzioni, aiutato sia dal Sinodo dell'Ordine sia dal suo consiglio. Il suo titolo è: Abate Generale dell'Ordine Cistercense.

art. 80

È compito dell'Abate Generale promuovere il bene spirituale e materiale dell'Ordine e soprattutto trattare quegli affari che non possono essere differiti al prossimo Capitolo Generale, osservate in tutto le prescrizioni di queste Costituzioni.

## Capitolo secondo Doveri e diritti dell'Abate Generale

art. 81

La potestà, con la quale l'Abate Generale regge l'Ordine, deve essere esercitata secondo la mente del Capitolo Generale, che può approvare o annullare gli atti dell'Abate Generale.

art. 82

All'Abate Generale competono tutti i privilegi concessi in passato agli abati di Cîteaux e in seguito ai Superiori generali dell'Ordine, purché siano ancora in uso e non siano stati revocati.

Oltre quanto è stabilito in queste Costituzioni o nelle Costituzioni delle singole Congregazioni dell'Ordine è attribuito in modo speciale all'Abate Generale:

- a. convocare il Capitolo Generale ordinario e straordinario, osservato quanto deve essere osservato, e presiederlo;
- b. emanare uno statuto in caso di grave ed urgente necessità, ottenuto il consenso dei padri sinodali, che deve essere poi rivisto dal Capitolo Generale a norma dell'art. 74 let. b;
- c. dispensare in casi particolari dalle leggi che obbligano o proibiscono, però non da quelle costitutive che obbligano tutto l'Ordine;
- d. confermare le elezioni dei Superiori dei monasteri sui juris, che non sono incorporati ad una Congregazione;
- e. dare il consenso per i mutamenti di stabilità a norma dell'art. 27;
- f. nominare i Superiori Amministratori delle abbazie o dei priorati conventuali non incorporati ad una Congregazione, se l'elezione per una grave causa deve essere differita;
- g. estendere, ottenuto il consenso del suo Consiglio, a cinque anni, dopo la concessione del primo anno fatta dal Superiore maggiore, l'indulto di esclaustrazione per i monaci dei monasteri direttamente incorporati all'Ordine;
- h. confermare, dopo aver consultato il suo Consiglio, l'indulto di uscita definitiva dal monastero, concesso ad una professa di voti temporanei di un monastero direttamente incorporato all'Ordine;
- i. emanare, dopo aver consultato il suo Consiglio, il decreto di dimissione di una monaca di voti temporanei di un monastero direttamente incorporato all'Ordine;
- j. far stampare i libri liturgici, che sono usati in tutto l'Ordine;
- k. quanto il Capitolo Generale non è riunito, giudicare con il suo Consiglio in terza istanza tutte le cause, in seconda istanza le cause contro i Superiori maggiori e in prima istanza le cause contro gli Abati Presidenti, salvo sempre il diritto di ricorrere al Capitolo Generale.

#### art. 84

Inoltre, appartiene all'Abate Generale:

- a. compiere la visita regolare nei monasteri degli Abati Presidenti personalmente o mediante un proprio delegato ogni tre anni oppure ogni sei anni se il monastero dell'Abate Presidente ha anche visitatori designati dal Capitolo della rispettiva Congregazione a norma dell'art. 48;
- b. visitare a motivo di gravi necessità e di difficili situazioni il monastero di una Congregazione, ottenuto il consenso del suo Consiglio e preavvertito l'Abate Presidente della Congregazione, che in genere egli prenderà con sé come compagno nella visita;
- c. visitare, ottenuto il consenso del suo Consiglio, tutti i monasteri di una Congregazione a motivo di gravi situazioni, dopo aver ascoltato l'Abate Presidente della Congregazione;

- d. visitare il monastero di una Congregazione, se è invitato a compiere la visita dalla maggior parte (della comunità) del monastero, dopo aver ascoltato l'Abate Presidente della rispettiva Congregazione;
- e. visitare quei monasteri la cui visita ordinaria non sia stata compiuta da coloro ai quali spetta per due periodi stabiliti dalle Costituzioni;
- f. compiere una visita paterna in tutti i monasteri dell'Ordine almeno una volta durante il suo mandato.

L'Abate Generale ha la facoltà:

- a. di impartire la benedizione abbaziale agli Abati neoeletti e di delegare questa facoltà se lo ritiene necessario. A questo fine, ci sarà una consultazione tra l'Abate Generale e l'Abate neoletto.
- b. di conferire ai monaci e alle monache dell'Ordine i ministeri di Lettore e di Accolito, purché siano muniti delle lettere dimissorie del proprio Superiore maggiore, osservato quanto per il diritto deve essere osservato;
- c. di ricevere le confessioni dei membri dell'Ordine, se lo avranno chiesto spontaneamente, osservato quanto per il diritto deve essere osservato.

art. 86

L'Abate Generale non può disporre dei beni e dei membri di una comunità o di una Congregazione dell'Ordine.

art. 87

Qualsiasi membro dell'Ordine ha libero scambio epistolare con l'Abate Generale.

## Capitolo terzo Elezione dell'Abate Generale

art. 88

- §1 Quando l'Abate Generale decade o è impedito oppure il suo ufficio è in qualunque modo legittimamente vacante, l'abate che è primo tra gli Abati Presidenti eserciti il suo ufficio immediatamente, così che nulla di nuovo possa stabilire ne presuma di fare senza consenso del suo Consiglio, richiesto almeno per iscritto.
- §2 Particolare preoccupazione del vice gerente, quando l'ufficio di Abate Generale è legittimamente vacante, sarà (di provvedere) che quanto prima, almeno entro i sei mesi dalla vacanza dell'ufficio dell'Abate Generale, sia convocato il Capitolo Generale, nel quale si provveda al nuovo Abate Generale a norma di queste Costituzioni.

art. 89

All'ufficio di Abate Generale può essere eletto chi nel nostro Ordine è professo solenne da sette anni, è stato ordinato sacerdote, abbia compiuto trentacinque anni e non abbia compiuto settantacinque anni.

Sia ritenuto eletto colui che, a norma dell'art. 65 §1 di queste Costituzioni avrà ottenuto il numero richiesto di voti o chi a norma del diritto della Chiesa sarà stato legittimamente postulato, esclusa l'elezione per compromesso.

#### art. 91

- §1 Colui che è stato eletto Abate Generale deve almeno nei tre giorni utili dalla ricevuta intimazione dell'elezione manifestare se acconsente o rinuncia all'elezione; altrimenti perde ogni diritto acquisito dall'elezione.
- §2 Se acconsente all'elezione subito ottiene il pieno diritto nell'ufficio e non ha bisogno di alcuna conferma; la sua elezione viene notificata al Sommo Pontefice.
- §3 Se colui che è stato eletto Abate Generale non sarà presente nel Capitolo Generale, bisogna osservare le seguenti disposizioni:
- a. l'elezione venga notificata quanto prima all'assente, a norma del §1;
- b. se l'eletto acconsente all'elezione, si recherà subito al luogo del Capitolo Generale, oppure se dimora in un luogo assai distante, può delegare uno che, a norma dell'art. 60 §2, in suo nome potrà presiedere il Capitolo Generale;
- c. nel frattempo i capitolari si astengano da ogni elezione; ma affinché non si perda tempo inutilmente, possono continuare a discutere e definire le questioni speciali, essendo nel frattempo presidente del Capitolo Generale il primo abate a norma dell'art. 60 §2, se non presiede il delegato di cui alla lett. b.

#### art. 92

Se l'Abate Generale legittimamente eletto nel Capitolo Generale non è ancora abate, con l'elezione acquista il pieno diritto alla benedizione abbaziale; egli, entro tre mesi dall'elezione, deve ricevere la benedizione abbaziale da qualsiasi Vescovo, da sé liberamente scelto.

- §1 L'Abate Generale è eletto per dieci anni. Se trascorsi dieci anni dall'elezione il Capitolo Generale a norma dell'art. 59 §3 non viene celebrato, continua nel suo ufficio fino al Capitolo Generale immediatamente seguente, sia ordinario che straordinario. L'Abate Generale è sempre rieleggibile.
- §2 Trascorso il tempo stabilito, l'Abate Generale, a meno che il Capitolo Generale non avrà stabilito altrimenti, presenti spontaneamente la rinuncia dall'ufficio al Capitolo Generale che, considerate le circostanze, provvederà.
- §3 Se nel momento dell'elezione, l'eletto ha compiuto già settant'anni, può essere eletto solo per cinque anni.

L'Abate Generale risiede abitualmente in Roma, nella Casa Generalizia dell'Ordine. Il suo ufficio è incompatibile con l'ufficio di superiore di un monastero sui iuris. Perciò senza dispensa della Sede Apostolica l'Abate Generale non può ritenere il governo di un monastero dell'Ordine.

art. 95

L'Abate Generale che, a norma del diritto, cessa legittimamente dal suo ufficio ha la facoltà o di ritornare nel monastero della sua professione o di scegliere un altro monastero dell'Ordine, nel quale dimorare. Spetta al Capitolo Generale provvedere al suo degno sostentamento.

# Capitolo quarto Il Consiglio dell'Abate Generale

art. 96

- § 1 Formano il Consiglio dell'Abate Generale, che è anche il Consiglio della Casa Generalizia, oltre al Procuratore Generale che è consigliere per causa del loro ufficio, tre Superiori maggiori e tre Superiore maggiore eletti dal Capitolo Generale a norma dell'art. 54 lett. t oppure dal Sinodo dell'Ordine a norma dell'art. 74 lett. n per il tempo tra due Capitoli Generali, salvo quanto detto nel § 3.
- §2 Il Capitolo Generale o, se il Capitolo Generale non può essere convocato, il Sinodo dell'Ordine elegge due monaci e due monache come membri supplenti, perché, se i membri del Consiglio sono impediti nell'esercizio dell'ufficio per qualsiasi motivo, possano essere sostituiti.
- § 3 Se tra due Capitoli Generali un consigliere termina il suo mandato come superiore maggiore della sua comunità, decade anche come membro del Consiglio, e viene sostituito dal primo dei sostituti eletti dal Capitolo Generale.

art. 97

Per la validità degli atti del Consiglio si richiede che, oltre l'Abate Generale, siano presenti almeno due consiglieri, dopo la legittima convocazione di tutti i membri, salvo l'art. 96 §2. Coloro che non possono partecipare alla riunione possono inviare un parere scritto.

- § 1. Si deve convocare il Consiglio dell'Abate Generale, salvo l'art. 100:
- a. quando l'Abate Generale per diritto universale o particolare ha bisogno del consenso o del parere del suo Consiglio, eccetto i casi strettamente riservati al Capitolo Generale e al Sinodo dell'Ordine;
- b. ogni volta che l'Abate Generale, esercitando i diritti e le facoltà di Abate Presidente o di Padre immediato nei confronti dei monasteri non incorporati ad una Congregazione, ha bisogno del consenso o del parere del suo Consiglio, a norma del diritto universale o particolare.
- § 2 Il Consiglio dell'Abate Generale, come Consiglio della Casa Generalizia, ascolti almeno una volta all'anno la relazione del Procuratore Generale, del Rettore del Collegio e dell'Economo della Casa.

- §1. Il voto del Consiglio dell'Abate Generale, salvo l'art. 100, è deliberativo:
- a. nel decidere cause delegate a questo Consiglio dal Sinodo dell'Ordine;
- b. nel dare il consenso per dare inizio ad un processo davanti a un tribunale civile o ecclesiastico, se si tratta della Curia Generalizia o di monasteri non incorporati ad una Congregazione;
- c. nel pronunciare la sentenza nella dimissione di religiosi di voti solenni, ogni volta che la causa sarà stata trasmessa all'Abate Generale, osservato quanto per il diritto deve essere osservato;
- d. ogni volta che l'Abate Generale deve dare un parere alla Santa Sede a nome di tutto l'Ordine; sia tuttavia libero l'Abate Generale, quando d'ufficio deve dare un'informazione o un parere in riferimento ad affari trasmessi o da trasmettersi alla Santa Sede;
- e. nel dare il consenso per estendere a cinque anni il limite del periodo di tempo della concessione del primo anno fatta dal Superiore maggiore, l'indulto di esclaustrazione per i monasteri direttamente incorporati all'Ordine.
- f. ogni volta che il diritto universale o particolare prescrive il voto deliberativo del Consiglio.
- §2 Negli altri casi il voto è consultivo, salvo le prescrizioni degli Statuti dei monasteri non incorporati ad una Congregazione, approvati a norma dell'art. 8 §2, che anche in altri casi possono prescrivere il voto deliberativo del Consiglio dell'Abate Generale.

art. 100

L'Abate Generale può rimettere al Sinodo dell'Ordine uno degli affari di competenza del suo Consiglio se così avrà giudicato a motivo della natura o dell'importanza della cosa. (Cfr. art. 71 § 3)

# Titolo quarto Il Procuratore Generale

art. 101

- §1 A trattare gli affari in Roma presso la Santa Sede è deputato dal Capitolo Generale, a norma dell'art. 65 §3, il Procuratore Generale dell'Ordine. Egli tratta anche le cause delle singole Congregazioni presso la Santa Sede.
- §2 Il Procuratore Generale rimane in carica sino al successivo Capitolo Generale ordinario e può sempre essere rieletto.
- §3 Il Procuratore Generale è membro per ufficio del Capitolo Generale, del Sinodo dell'Ordine e del Consiglio dell'Abate Generale.

art. 102

Nel trattare affari che riguardano tutto l'Ordine, nulla faccia senza il consiglio e il consenso dell'Abate Generale.

Nel caso si debba istituire un ricorso alla Santa Sede contro l'Abate Generale, se il Capitolo Generale non è riunito, ha bisogno del consenso del Sinodo dell'Ordine riunito, manifestato con due terzi dei voti.

art. 104

§1 Per trattare gli affari delle singole Congregazioni presso la Santa Sede ha bisogno del consenso dell'Abate Presidente della rispettiva Congregazione.

§2 Circa gli affari di maggiore importanza delle Congregazioni informi l'Abate Generale sia per informazione che, a seconda dei casi, per consiglio o aiuto ed anche perché possa soddisfare alle richieste della Santa Sede.

art. 105

Sia tuttavia libero il Procuratore Generale, quando d'ufficio deve dare un'informazione o un parere in riferimento ad affari trasmessi o da trasmettersi alla Santa Sede. Si consiglia a tutti, rimanendo sempre salva ed integra la facoltà di ricorrere, se sarà necessario, alla Santa Sede, di servirsi ordinariamente dell'opera del Procuratore Generale.

art. 106

Non richieda alla Santa Sede una facoltà per un religioso dell'Ordine, a meno che il Superiore maggiore dello stesso religioso richiedente o l'Abate Presidente della Congregazione non abbia approvato la richiesta.

art. 107

Curi che i decreti emanati dalla Santa Sede, i quali direttamente o indirettamente riguardano l'Ordine Cistercense e non sono 8promulgati negli *Acta Apostolicae Sedis*, siano pubblicati negli *Acta Curiae Generalis* e così li faccia conoscere ai superiori e membri dell'Ordine.

art. 108

Se l'ufficio di Procuratore Generale rimanesse legittimamente vacante per qualsiasi motivo quando il Capitolo Generale non è riunito, si osservi quanto prescrive l'art. 74 di queste Costituzioni.

art. 109

Il Procuratore Generale risiede a Roma nella Casa Generalizia dell'Ordine e spetta al Capitolo Generale di provvedere al suo degno sostentamento.

\* \* \*



#### CONGREGATIO

# PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE

Prot. n. C. 19-1 / 2000

Cité du Vatican, le 17 octobre 2022

Révérend Père,

Par lettre du 14 octobre 2022, vous nous transmettiez la demande d'approbation des modifications des articles 96 §1 et 3, 54 §t, 101 §4, 97 §1 et 2, et 71 § 1 et 5, votées par votre chapitre général lors de la session du jeudi 13 octobre 2022.

Par la présente, nous voudrions vous signifier notre approbation en ce qui concerne les modifications des articles 96 §1 et 3, 54 §t, 101 §4, et 71 § 1 et 5.

Mais nous n'approuvons pas les modifications de l'article 97 §1 et 2. Le conseil général doit réunir en personne les conseillers lorsqu'il s'agit de recueillir le consentement ou l'avis de ce conseil.

En ce qui concerne l'interprétation authentique au sujet de la hiérarchie des normes entre les Constitutions générales de l'Ordre et celles des Congrégation, on peut approuver l'interprétation demandée, mais il revient à l'Ordre de s'assurer de la conformité des constitutions des Congrégations à celles de l'Ordre. Les Constitutions de l'Ordre dans la hiérarchie des sources du droit propre précèdent les sources dérivées (Constitutions des congrégations). Il s'agit concrètement de déterminer des critères herméneutiques pour sauvegarder la cohérence et la cohésion du système de droit propre. Pour cela, les Constitutions de l'Ordre doivent donner les orientations auxquelles doivent se conformer les Constitutions de chaque congrégation, et, avant de les présenter au Saint-Siège, vérifier le respect des orientations et la conformité aux normes supérieures.

En vous assurant de notre dévouement, je vous prie d'agréer, cher Père, l'expression de nos cordiales salutations dans le Seigneur,

Sr Carmén Ros Nortes, N.S.C. Sous-Secrétaire

R. P. Lluc TORCAL, O. Cist. Casa Generalizia dell'Ordine Cistercense Piazza del Tempio di Diana 14 IT – 00 153 ROMA



# DICASTERO PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

Prot. n. C. 19-1/2000

## BEATISSIMO PADRE

Il Capitolo Generale

dell'Ordine Cistercense

chiede a Vostra Santità

l'approvazione delle modifiche alle Costituzioni

per i motivi esposti.

Il Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, dopo aver attentamente considerato la richiesta, approva e conferma le modifiche, secondo il testo in lingua latina conservato negli archivi del Dicastero.

Nonostante qualsiasi cosa in contrario. Città del Vaticano, il 24 gennaio 2023

→ José Rodríguez Carballo, O.F.M.

Arcivescovo Segretario

João Braz Card, de Aviz Prefetto



# CONGREGATIO PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE

Città del Vaticano, 20 agosto 2018

Prot. n. C. 19-1/2000

Reverendo Padre,

in data 17 maggio 2017 Ella ha presentato a questo Dicastero i testi redatti in lingua latina di alcuni articoli delle Costituzioni dell'Ordine Cistercense modificati dal Capitolo Generale celebrato nel 2015 e già presentati a questa Congregazione in lingua italiana con lettera del 12 settembre 2016.

Dopo attento esame vengo a significarLe che i testi presentati in lingua latina, formalmente corretti, per stile e uso di vocabolario non sono apparsi adeguatamente congrui al vigente testo delle Costituzioni dell'Ordine Cistercense, la cui ultima approvazione da parte di questo Dicastero risale all'anno 2000.

Pertanto, con l'intento di favorire la fruizione di un testo maggiormente uniforme quanto allo stile, questa Congregazione, accogliendo quanto approvato dal Capitolo Generale dell'Ordine Cistercense, ha provveduto a riformulare in lingua latina la versione dei testi presentati, versione che Le viene trasmessa nel testo allegato alla presente insieme al decreto di approvazione emanato in pari data.

Come Ella avrà l'opportunità di notare, tutte le modifiche agli articoli presentati sono state approvate ad eccezione della proposta di un'aggiunta all'art. 100, dal momento che quanto si chiedeva di esplicitare è già contemplato nel testo in vigore delle Costituzioni dell'Ordine Cistercense all'art. 71, §3.

Reverendo Padre
P. Lluc Torcal, O. Cist.
Procuratore Generale
Ordine Cistercense
Piazza del Tempio di Diana, 14
00153 ROMA

Venendo poi alla richiesta da Lei presentata, a nome del Capitolo Generale dell'Ordine Cistercense, di chiedere alla Santa Sede "di equiparare i monaci e le monache in tutte le questioni giuridiche, purché non escluse dal diritto universale" si risponde che questo, di fatto, è già previsto all'art. 14 delle vigenti Costituzioni dell'Ordine Cistercense.

Si profitta dell'occasione per ribadire che l'Ordine Cistercense è un istituto religioso clericale di diritto pontificio e che quanto concesso in passato da questa Congregazione per favorire la partecipazione delle monache alle strutture di governo e di comunione dell'Ordine Cistercense deve essere compreso nel quadro normativo della partecipazione dei laici alla potestà di governo dei chierici, secondo quanto disposto dal Legislatore al can. 129, §2 del Codice di Diritto Canonico. Inoltre, dal momento che i superiori maggiori dei monasteri di monaci, a norma del can. 134, §1 del Codice di Diritto Canonico, sono anche Ordinari, una totale equiparazione tra monasteri maschili e femminili non è possibile sotto l'aspetto canonico.

Profondamente grato per la Sua collaborazione, profitto dell'occasione per confermarmi con sensi di distinta stima.

¥ José Rodríguez Carballo, O.F.M. Arcivescovo Segretario



# CONGREGATIO PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE

Prot. n. C. 19-1/2000

# **DECRETUM**

Procurator Generalis Ordinis Cisterciensis, de consensu Capituli Generalis, Apostolicae Sedi supplices porrexit preces ut mutationes aliquorum articulorum Constitutionum eiusdem Ordinis - nempe n. 84 litt. c, n. 54 litt. u et litt. h, n. 55 litt. c, n. 56, n. 74 litt. n et litt. o, n. 96 §1, n. 98 §2 - rite approbarentur.

Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae, attentis expositis atque omnibus ad rem pertinentibus mature perpensis, praesenti Decreto dictas mutationes, iuxta formulas in adnexo folio lingua Latina exaratas, approbat atque confirmat servatis de jure servandis.

Contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, die 20 augusti 2018

Joannes Blasius (

¥ Josephus Rodríguez Carballo, O.F.M.

Archiepisopus a Secretis



# CONGREGATIO PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE

Prot. n. C. 19-1/2000

MODIFICHE APPROVATE ALLE COSTITUZIONE DELL'ORDINE CISTERCENSE

#### 1. ART. 84 litt. c

Si approva la modifica proposta:

Praetera Abbatis Generalis est:

c. – visitare de consensu Consilii sui omnia monasteria alicuius Congregationis propter gravia adiuncta audito Abbate Praeside Congregationis;

#### 2. ART. 100

Non si accetta l'aggiunta proposta, in quanto la presenza di periti al Sinodo dell'Ordine è già prevista all'art. 71, §3 delle Costituzioni dell'Ordine Cistercense.

# 3. ART. 54 litt. u Si approva la modifica proposta:

Patres ac Matres Synodales et Membra Consilii Abbatis Generalis eliguntur inter Membra Capituli Generalis.

#### 4. ART. 54 litt. h

Si approva la cancellazione della litt. h. ma l'articolo modificato va inserito in altro luogo delle Costituzioni, ex. gr. come integrazione dell'art. 6:

Novae Constitutiones aut mutationes in Constitutionibus vigentibus Congregationum Ordinis et monasteriorum nulli Congregationi incorporatorum approbationi S. Sedis praesentandae sunt a Procuratore Generali, praevio voto a Perito in jure canonico exarato an ipsae his Constitutionibus Ordinis aliquid contrarium contineant.

#### 5. ART. 55

Si approva la modifica - suggerita da questo Dicastero con lettera del 18 dicembre 2014 nel concedere la dispensa di detto articolo relativa alla composizione del Capitolo Generale. Si precisa che la litt. a e la litt. d dell'art. 55 sono rimaste invariate:

Ad Capitulum Generale Ordinis sive ordinarium sive extraordinarium cum voce deliberativa convocandi sunt:

- a. Abbas Generalis, Abbas Generalis emeritus, Procurator Generalis et illi quibus ob insignia merita erga Ordinem acquisita Capitulum Generale sedem votumque in Capitulis Generalibus attribuit;
- b. Abbates Praesides in munere Congregationum Monasticarum Ordinis;
- c. Superiores maiores qui actu regunt Monasterium sui iuris Ordini incorporatum quod in die indictionis Capituli Generalis omnia requisita autonomiae in art. 23 et in art. 24 harum Constitutionum statuta habet;
- d. Si alicuius Congregationis iura a Capitulo Generali ad normam art. 19 suspendantur, eius monasteria quoad hunc articulum considerantur uti monasteria nulli Congregationi incorporata.

#### 6. Art. 56

#### Si approva la modifica proposta:

Si quis e capitularibus sedem votumque deliberativum in Capitulo Generali habentibus ad Capitulum Generale venire nequit, debet, exceptis Abbate Generali emerito et illis, qui ob insignia merita erga Ordinem acquisita convocantur, alium monachum vel monialem votorum sollemnium ab ipso delegatum ad Capitulum Generale mittere cum litteris delegationis. Delegatus in Capitulo Generali gaudet iure suffragii deliberativi.

#### 7a. Art. 74 litt. n et litt. o

Si approva la cancellazione della litt. n e della litt. o dal momento che, in base alle due modifiche immediatamente seguenti, la vigilanza sulla Curia Generalizia e sul Collegio Internazionale diventa un compito del Consiglio dell'Abate Generale, che assume anche le funzioni del Consiglio della Casa Generalizia.

## 7b. Art. 96, §1

# Si approva la modifica proposta:

Consilium Abbatis Generalis, quod est etiam Consilium Domus Generalis, constituunt... et ita porro.

## 7c. Art. 98, §1 et §2

Si approva la modifica di aggiungere un secondo paragrafo. L'art. 98 vigente, senza alcuna modifica, diventa il §1 mentre il testo del §2 è nuovo:

Consilii Abbatis Generalis uti Consilii Domus Generalis est audire saltem semel in anno relationes et Procuratoris Generalis et Rectoris Collegii Internationalis et Oeconomi Domus Generalis.